

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1643 del 02/04/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA GHINI S.S. per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di Imola (BO), via Gambellara n. 71.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1696 del 02/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno due APRILE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA GHINI S.S. per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di Imola (BO), via Gambellara n. 71.

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla SOCIETA' AGRICOLA GHINI S.S. (C.F. 03789410374 e P.IVA 00661891200) per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di Imola (BO), via Gambellara n. 71, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Imola}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la SOCIETA' AGRICOLA GHINI S.S. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La SOCIETA' AGRICOLA GHINI S.S. (C.F. 03789410374 e P.IVA 00661891200) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Gambellara n. 71, per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Gambellara n. 71, ha presentato, nella persona di Carla Tronconi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 07/02/2019 (Prot. n. 4396) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota Prot. n. 4591 del 08/02/2019 (pratica SUAP n. 22/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/02/2019 al PG/2019/21565 e confluito nella **Pratica SINADOC 6282/2019**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 08/03/2019, PG/2019/38165, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con proprio Atto n. 578 del 18/03/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/03/2019 al PG/2019/43363, ha trasmesso nulla osta ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Imola, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 02/04/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOCIETA' AGRICOLA GHINI S.S.
Comune di Imola (BO), via Gambellara n. 71

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso tombato poi Scolo Gambellara – Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) classificato dal Comune di Imola (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di Azienda Agricola.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola (BO), visti i pareri di ARPAE - ST di Bologna PG/2019/38165 del 08/03/2019 e del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale Prot.n. 2017 del 14/03/2019, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Atto n. 578 del 18/03/2019, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 18/03/2019 al PG/2019/43363. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al SUAP del Comune di Imola in data 07/02/2019 al Prot.n. 4396.

Pratica Sinadoc 6282/2019

Documento redatto in data 02/04/2019



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 578 del 18/03/2019

OGGETTO: AUA 2019 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE SU CORPO IDRICO SUPERFICIALE - SOCIETA' AGRICOLA GHINI S.S. - VIA GAMBELLARA 71

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 4396 del 07.02.2019, presentata dal Sig. Maicol Ghini, in qualità di legale rappresentante della ditta SOCIETA' AGRICOLA GHINI S.s. (C.F. 03789410374) per la matrice scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, derivante dall'attività di coltivazione di cereali e legumi, sita in Imola in via Gambellara 71;

Visto il parere favorevole, con prescrizioni, Prot. num. 38165/2019 del 08.03.2019 rilasciato da Arpae – Distretto Imolese, pervenuto al Prot. Gen. 8313 del 08.03.2019 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto inoltre il parere favorevole, con prescrizioni, Prot. 2017 del 14.03.2019, rilasciato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, pervenuto al Prot. Gen. 9590 del 15.03.2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ;

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto l'atto di attribuzione incarico dirigenziale, Atto del Sindaco n. 9 del 01/02/2019;

Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI TECNICHE

a scaricare le acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale a Imola in Via Gambellara 71, alle condizioni indicate da Arpae – Distretto Imolese e dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale nelle comunicazioni citate in premessa e allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 18/03/2019

IL DIRIGENTE

Bruno Marino

(atto sottoscritto digitalmente)

DDB/ev

PROT. N. vedi segnatura sovrastante

LUGO, vedi segnatura sovrastante

ns. rif. 1089/19

Risposta a nota in data 8.02.2019 n°4591/2019

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 per gli scarichi indiretti nel canale di scolo consorziale "Gambellara", di acque reflue domestiche e meteoriche provenienti dall'azienda agricola Ghini sita in via Gambellara n° 71 in comune di Imola. Proponente Azienda Agricola Ghini. Bacino del canale di Bonifica a destra di Reno.

Città di Imola
Piazza Gramsci, 21
40026 Imola (BO)

Inviata via pec

suap@pec.comune.imola.bo.it

E, per conoscenza

Soc. Agricola Ghini
Via Gambellara, 71 Imola
Presso Ing. Carla Tronconi

Inviata via pec

carla.tronconi@ingpec.eu

Con riferimento alla richiesta indicata a margine e di pari oggetto, tesa ad acquisire il parere dello scrivente Consorzio in merito alla compatibilità idraulica ed irrigua degli scarichi indiretti di acque di origine non meteorica e meteorica nel canale di scolo consorziale "Gambellara" provenienti dall'azienda agricola Ghini sita in via Gambellara n° 71 in comune di Imola,

visti

- i disposti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59,
- i disposti dell'art. 4 della Legge Regionale n. 4/2007,
- i disposti dell'art. 133 e 134 del R.D. 8 maggio 1904 n. 368;
- i disposti del vigente Regolamento per le Concessioni precarie e le Autorizzazioni approvato dal Consiglio di Amministrazione del consorzio con deliberazione n. 11 in data 24 giugno 1996 e s.m.i.;

considerato

- che i canali consorziali recettori finali, svolgono una funzione promiscua sia di scolo delle acque che di vettori irrigui;
- che il parere sulla compatibilità irrigua è rilasciato sulla base delle linee guida previste dal comma 6 dell'art. 4 della L.R. in data 6 marzo 2007 n. 4;
- che non risultano ad oggi emanate circolari esplicative né linee guida sull'applicazione della norma sopra citata,



nelle more della definizione
delle modalità applicative delle disposizioni della suddetta L.R. n. 4/2007 in ordine alla qualità
delle acque irrigue;

si esprime,

per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi e solo dal punto di vista idraulico quantitativo, parere favorevole in ordine agli scarichi indiretti nella rete di bonifica, delle acque di origine non meteorica e meteorica nel canale di scolo consorziale "Gambellara" provenienti dall'azienda sita in via Gambellara n° 71 in comune di Imola.

Detti scarichi non dovranno alterare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali.

Inoltre le opere non dovranno modificare o aggravare le esistenti servitù attive e passive di scolo ed il Consorzio si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alle modifiche che le nuove opere comporteranno all'esistente stato di fatto.

Il presente parere resta subordinato, alla richiesta di concessione per lo scarico indiretto delle acque di origine non meteorica nella rete pubblica di bonifica (che ad oggi non risulta essere mai stato autorizzato) da parte della Ditta che legge la presente per conoscenza, che dovrà essere inoltrato allo scrivente Consorzio, entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione allo scarico e redatto sulla base del citato regolamento per le Concessioni precarie e le Autorizzazioni in vigore.

A disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
(Dott. Ing. Elvio Cangini)
Documento firmato digitalmente



48022 Lugo (RA)	Piazza Savonarola, 5 - Tel. 0545 909511 - Fax 0545 909509 - e-mail: consorzio@romagnaoccidentale.it
48018 Faenza (RA)	Via Castellani, 26 - Tel. 0546 21372 - Fax 0546 27029 - e-mail: d.montano@romagnaoccidentale.it
40026 Imola (BO)	Via Boccaccio, 27 - Tel. 0542 23154
50033 Firenzuola (FI)	Piazza Don Stefano Casini, 2 - Tel./Fax 055 819063

SINADOC 6282/2019

**Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Bologna
Unità Autorizzazioni Ambientali
c.a. Luca Piana**

TRASMESSO VIA PEC

AI SUAP del Comune di Imola

OGGETTO: DPR n.59/2013. CONTRIBUTO TECNICO per domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Ghini Maicol per la Società Agricola Ghini, sita in Comune di Imola, via Gambellara, 71.

Richiedente: Ghini Maicol in qualità di titolare della ditta

Attività: Coltivazione di cereali e legumi.

Dati catastali: Foglio 51, Mappale 207

Rif: Pratica SUAP n. 22/2019; richiesta contributo istruttorio dal SAC con comunicazione interna del 19/02/2019. Successive integrazioni PG/2019/34084.

In riferimento alla domanda in oggetto e alle successive integrazioni volontarie - allegate al presente contributo - relative all'istanza per Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche della Società Agricola Ghini ubicata nel Comune di Imola, Via Gambellara, 71, vista la richiesta di contributo tecnico da parte di codesto SAC, si evidenzia quanto segue.

La ditta svolge attività di lavorazione dei terreni di proprietà dove vengono coltivati cipolle, patate, mais e bietole. L'attività di cantina vitivinicola precedentemente autorizzata ad oggi non è più in essere.

Trattasi di istanza di AUA per lo scarico di ACQUE REFLUE DOMESTICHE provenienti da un edificio ad uso abitativo e fabbricati ad uso ricovero attrezzi, magazzino e officina i cui scarichi provengono esclusivamente dai servizi igienici e cucine di 3 alloggi (7 AE) e da un bagno/lavanderia (4 addetti = 2 AE) posto nel magazzino per un totale di 9 abitanti equivalenti (AE). Il sistema di pretrattamento delle acque reflue delle cucine e della lavanderia è costituito da un degrassatore (capacità 510 lt). Le acque reflue dei bagni convogliano in 2 fosse biologiche esistenti. Le acque in uscita dalle fosse biologiche e dal degrassatore convogliano in una fossa Imhoff (capacità 2525 lt). I reflui pretrattati confluiscono in un unico Filtro Percolatore Aerobico esistente con un volume della massa filtrante pari a 6,67 m³ e in una successiva fossa

Imhoff. Il punto di scarico finale è un fosso tombato che adduce al Canale Gambellara.

I fabbricati ad uso ricovero/magazzino sono destinati al solo ricovero di prodotti e macchinari. Come emerge dalla nuova planimetria inviata come integrazione volontaria, le caditoie/pilette presenti all'interno di tali fabbricati non sono più collegate alla rete delle acque meteoriche.

Nell'area esterna sono presenti dei piazzali pavimentati sui quali, come emerge dalla relazione tecnica, non sono previsti lavorazioni o stoccaggi.

La raccolta delle acque meteoriche è separata dalla rete delle acque domestiche. Le acque derivanti dal coperto del fabbricato e dalle caditoie presenti sui piazzali vengono convogliate al fosso tombato che adduce al Canale Gambellara.

*Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e gli aspetti ambientali, vista la DGR 1053/2003, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., viste la DGR 286/2005 e la DGR 1086/2006, si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo **scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale**, con le seguenti prescrizioni:*

- I sistemi di pretrattamento e trattamento dovranno essere dimensionati in conformità a quanto previsto dalla DGR 1053/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati. Qualora variasse il carico organico rispetto agli AE dichiarati, dovrà essere richiesta una modifica dell'autorizzazione e presentato nuovo progetto.
- Almeno una volta all'anno si dovrà provvedere alla pulizia dei sistemi di trattamento. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- Qualora si utilizzino, venga prestata particolare cura nella gestione delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura (trattamenti fertilizzanti e/o antiparassitari). Queste devono essere stoccate in locale apposito e i residui non devono essere smaltiti nelle fognature, ma in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i, in quanto sono da considerarsi rifiuti pericolosi;
- Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- Dovrà essere preventivamente richiesto il nulla osta all'Ente Gestore del corpo idrico recettore.

- Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
- Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 45 del DLgs.152/2006.


La presente istruttoria è stata eseguita dai tecnici Cristina Bolognesi e Isabella Ricciardelli alle quali si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.